



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Provincia di Latina

Medaglia d'Argento al Valor Civile

REGOLAMENTO ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29.06.2026



Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali	3
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione.....	3
Art. 3 - Tipo di armi in dotazione	3
Art. 4 - Dotazione della sciabola	3
Art. 5 - Comunicazioni al Prefetto	4
Art. 6 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma.....	4
Art. 7 - Assegnazione dell'arma	4
Art. 8 - Prelevamento e versamento dell'arma	5
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario	5
Art. 10 - Servizi da espletarsi con armi	6
Art. 11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	7
Art. 12 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	7
Art. 13 - Modalità di porto dell'arma	7
Art. 14 - Istituzione e funzionamento dell'armeria del Corpo di Polizia Locale.....	8
Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	8
Art. 16 - Consegnatario dell'armeria	8
Art. 17 - Doveri del consegnatario dell'armeria	9
Art. 18 - Custodia delle armi	9
Art. 19 - Prescrizioni di sicurezza.....	9
Art. 20 - Sostituzione delle munizioni.....	10
Art. 21 - Controlli e ispezioni sull'armamento	10
Art. 22 - Addestramento al tiro	11
Art. 23 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....	11
Art. 24 - Richiesta di esenzione	11
Art. 25 - Norme integrative.....	11
Art. 26 - Entrata in vigore e comunicazioni	12



CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministero dell'Interno n. 145 del 04.03.1987, l'armamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina, per le finalità di cui alla Legge nr. 65 del 07.03.1986 e dalla Legge Regione Lazio nr. 1 del 13.01.2005, è disciplinato dal presente Regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986 sono dotati dell'arma di ordinanza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.
4. L'approvazione del Presente Regolamento inerente all'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consiliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.
2. Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.
3. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

Art. 3 - Tipo di armi in dotazione

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico, scelta tra i modelli delle armi comuni da sparo così come catalogate ai sensi dell'art. 23, comma 12-sexiesdecies della legge n. 135/2012.

Art. 4 - Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice



Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme.

2. La sciabola verrà altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche.

Art. 5 - Comunicazioni al Prefetto

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 6 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è svolto, obbligatoriamente, ogni ventiquattro mesi, da strutture mediche della P.S. o Militari, dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 5 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998, potranno essere disposti, anche senza preavviso, test non invasivi (saliva, urina, capello) per verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol e/o psicofarmaci.
4. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 1, su richiesta del Comandante del Corpo della Polizia Locale, anche a seguito di segnalazione degli Ufficiali, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI.

Art. 7 - Assegnazione dell'arma

1. Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 9, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti dalle vigenti disposizioni in materia, è assegnata l'arma.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale per un periodo di quattro anni, decorsi i quali è necessaria la verifica della persistenza dei requisiti



di cui al comma precedente. I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

3. Si applicano, per quanto non previsto dal presente Regolamento, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di riconoscimento di cui all'articolo 54 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.
5. La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo.
6. In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione viene formalmente ritirata al dipendente dal Comandante del Corpo.
7. Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata, corredata del caricatore, del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo, del provvedimento di assegnazione nel "Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni".
2. I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, devono essere annotati sugli appositi registri di carico - scarico ("Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni"), custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante.
3. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando vengono a mancare i requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, oppure all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, oppure quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata, deve:

- a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;



- b) segnalare immediatamente al Comandante, o all'ufficiale di turno, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate ai sensi del presente Regolamento;
- e) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.
- f) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- g) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio e con la sicura inserita fintantoché la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi cariche negli uffici;
- h) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- i) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
- j) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- k) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili;
- l) Le armi sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Art. 10 - Servizi da espletarsi con armi

1. Agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto dell'arma di servizio, è assegnata di volta in volta l'arma di servizio qualora siano impiegati nei seguenti servizi:
 - a) servizi esterni di pattuglia e vigilanza del territorio sia auto/moto montato che appiedato, effettuati in uniforme d'ordinanza;
 - b) servizi di vigilanza e protezione di beni qualificabili come patrimonio comunale;
 - c) servizi notturni;
 - d) servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
 - e) servizi di supporto e collaborazione con altre forze di Polizia, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 65/86, salvo sia diversamente stabilito dalla competente Autorità;
 - f) servizi di pronto intervento;
 - g) servizi di ordine pubblico regolati da ordinanza del Questore;
 - h) servizi di polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria.



- i) servizi individuati dal Comandante del Corpo, con ordine scritto.
2. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 11 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Art. 12 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché nei casi e con le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate.
4. Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 13 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-quadro 07/03/1986 n. 65, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.



4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio le manette di sicurezza.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 14 - Istituzione e funzionamento dell'armeria del Corpo di Polizia Locale

1. Per custodire le armi in dotazione e il relativo munizionamento è istituita, presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Locale un'armeria.
2. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione dell'armeria, è adottata con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto e al Questore.
3. L'armeria deve rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dagli articoli 12, 13 e 14 del D.M. n. 145/1987 nonché ad ogni altra prescrizione tecnica vigente in materia ed alle disposizioni impartite al riguardo dal Prefetto o dal Questore.

Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'arma è prelevata dall'armeria del Corpo all'inizio del servizio e ad essa è versata al termine del servizio medesimo; l'arma viene prelevata unitamente a due caricatori. L'arma verrà ritirata e versata nell'apposito armadio metallico corazzato di cui al successivo articolo 18.
2. Le armi devono essere consegnate e versate all'armeria scariche. Le operazioni di scaricamento dell'arma devono avvenire, secondo le modalità di maneggio di sicurezza acquisite in occasione delle sessioni di tiro in un idoneo luogo esterno all'armeria, nell'apposito locale munito del dispositivo per il carico e scarico delle armi.
3. I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito "registro giornaliero" le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
4. L'accesso all'armeria in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 145/1987.
5. per il carico e scarico delle armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16 - Consegnatario dell'armeria

1. Per il funzionamento e la gestione dell'armeria è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo, un consegnatario dell'armeria ed uno o più sub consegnatari, scelti tra il personale di Polizia Locale.
2. Il consegnatario dell'armeria e i sub consegnatari assolvono ai compiti previsti dagli art. 16 e 17 del D.M. n. 145/1987.



3. Il consegnatario e i sub consegnatari effettuano controlli per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi. L'esito di tali controlli è annotato su un apposito registro.
4. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale dispongono periodiche visite di controllo e ispezioni interne.

Art. 17 - Doveri del consegnatario dell'armeria

1. Il consegnatario delle armi cura, con la massima diligenza:
 - a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi degli armadi;
 - b) la effettuazione di controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenzi burocratici documentali;
 - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti all'armamento.
2. Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti all'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 18 - Custodia delle armi

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati all'interno dell'armeria.
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde.
4. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.
6. Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Art. 19 - Prescrizioni di sicurezza



1. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale esclusivamente per ragioni di servizio e per il tempo strettamente necessario.
2. Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e nelle cassette di sicurezza, scariche.
3. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni.
4. All'ingresso del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 20 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di polizia.
3. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni qualvolta presentino anomalie, e sono versate secondo le medesime modalità presso il competente posto di Polizia.

Art. 21 - Controlli e ispezioni sull'armamento

1. Controlli periodici alle armi, custoditi negli armadi corazzati sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
3. Il Comandante del Corpo può disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario.
4. Il Comandante del Corpo, il consegnatario oppure altro ufficiale appositamente delegato, può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia Locale, onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.
5. Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto con apposito verbale.



CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 22 - Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato con la stessa soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico, con esame finale di tiro e di gestione dell'arma.
2. Il personale armato deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
3. L'Amministrazione Comunale stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Art. 23 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.
2. Il Comandante del Corpo comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto competente in relazione alla localizzazione del poligono, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico. La medesima comunicazione viene trasmessa al Prefetto di Latina per opportuna conoscenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Richiesta di esenzione

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono chiedere, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, e comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione, di essere esonerati dall'assegnazione dell'arma.
2. Il provvedimento con il quale viene disposto l'esonero è adottato dal Sindaco ed è trasmesso al Prefetto.
3. Il personale che si avvale dell'esenzione dall'arma espleta tutti i compiti d'istituto.

Art. 25 - Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge quadro 07/03/1986 n. 65, del Decreto Ministero dell'interno n. 145 del 04/03/1987, della legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.



Art. 26 - Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale con il quale è stato approvato.

Il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni e costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 518 del 15.12.2000.

Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno nr. 145 del 04.03.1987.